

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

Adottato con deliberazione consiliare n. 29 del 29.05.1995 (C.R.C. 20.06.1995 n. 32235)
Ripubblicato per 15 gg. Dal 04.07.1995
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 01.04.2004

Adottato con delib. C.C. n. 29 del 29.5.1995
approvato dal CRC il 20.6.1995, atto n. 32235
ripubblicato per 15 gg. dal 4.7.1995
modificato con delibera C.P. n. 54 del 1.04.2004

Art.1

Oggetto del servizio e modalità' di svolgimento

1.1. L'immobile di proprietà' comunale sito in via Totone 12a e' suddiviso in n.6 unita' dotate di servizi igienici.

1.2. Le singole unita' possono essere assegnate esclusivamente ad anziani autosufficienti singoli. La perdita di tale requisito costituisce causa automatica di cessazione del rapporto.

1.3. In relazione ad esigenze di pubblico interesse o funzionali all'amministrazione e, tenuto conto delle priorità' dell'ente, la giunta, con atto motivato, può deliberare di:

- a) non assegnare le unita' disponibili, anche se la graduatoria non e' esaurita;
- b) utilizzarle temporaneamente, per un periodo massimo di anni uno, per altre finalità' di pubblico interesse;
- c) assegnarle temporaneamente, per un periodo massimo di anni uno, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 a) b) e c) del presente regolamento.

Art 2

Requisiti soggettivi

2.1. L'assegnazione e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) residenza stabile, ininterrotta ed effettiva, da almeno cinque anni, nel comune di Campione d'Italia o iscrizione nei registri A.I.R.E. di detto comune, limitatamente a coloro che, non più residenti, hanno stabilito la dimora abituale in un Comune del Canton Ticino. Il raggiungimento del requisito dei dieci anni può essere dato dalla somma degli anni di iscrizione nei due registri;
- c) età non inferiore ai 60 anni;

d) non essere titolare dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di immobili con destinazione abitativa nell'ambito del territorio comunale o viciniore.

e) non possedere un reddito annuo complessivo, escluso i redditi da pensione, superiore a frs. 25.000.- risultante dall'ultima dichiarazione fiscale; detto reddito potrà essere aggiornato annualmente dalla giunta comunale.

f) essere autosufficiente.

2.2. Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti di cui sopra alla data della pubblicazione del bando all'albo comunale, al momento dell'assegnazione e per tutta la durata della permanenza nella struttura.

Art. 3

Bando e modalità' di partecipazione

3.1. L'amministrazione provvede alla pubblicazione di un bando per l'accesso alla struttura. Detto bando sarà' reso noto al pubblico mediante affissione di manifesto e all'albo pretorio.

3.2. Gli aspiranti devono presentare, direttamente all'amministrazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, domanda in carta libera, avvalendosi dell'apposito modulo predisposto dal comune, entro il termine perentorio indicato dal bando.

Si considerano tempestive le domande consegnate nei termini al servizio postale anche se pervenute all'amministrazione successivamente.

3.3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (esclusi quelli delle lettere a), b),c) e d) se ricavabili d'ufficio):

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza;

c) certificato storico di residenza o certificato A.I.R.E.;

- d) stato di famiglia;
- e) certificato medico attestante che l'aspirante e' autosufficiente
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' nella quale l'aspirante, sotto la propria piena ed incondizionata responsabilita', dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 2.1 lett. d);
- g) dichiarazione, sotto la propria responsabilita', di impegno a comunicare entro trenta giorni all'amministrazione ogni variazione o modifica che dovesse intervenire nel possesso dei requisiti soggettivi;
- h) dichiarazione di aver preso conoscenza del bando, del presente regolamento e di quello di funzionamento della struttura e di accettazione degli stessi senza riserva di alcun genere.

3.4. L'aspirante può presentare ogni altro atto o documento ritenuto necessario od anche soltanto utile ai fini dell'accertamento da parte dell'amministrazione del possesso dei requisiti e della verifica dei titoli.

3.5. La mancanza o il venir meno anche di uno solo dei requisiti soggettivi comporta la non ammissione degli aspiranti alla selezione ovvero la decadenza della graduatoria a norma dell'Art. 7.

Art.4 **Criteri di attribuzione dei punteggi** **Formazione ed efficacia della graduatoria**

4.1. La graduatoria e' formata assegnando il seguente punteggio per ciascuno dei titoli espressamente previsti:

- 4.2.1 età' degli aspiranti:
- fino a 69 anni p. 1
 - fino a 80 anni p. 2
 - fino a 85 anni p. 3
 - oltre 85 anni p. 4

4.2.2 aspiranti mononucleo costretti a lasciare l'abitazione in cui vivono in forza di provvedimento di rilascio dell'autorità giudiziaria immediatamente esecutivo p. 3

4.2.3 aspiranti che vivono:

-in alloggi divenuti inagibili o antigienici p. 3

-in alloggi non conformi alla vigente normativa in tema di barriere architettoniche p. 2

-in alloggi occupati soggetti a provvedimenti di pubblica utilità' p. 2

4.2.4. aspiranti che non hanno parenti o affini fino al 2° grado residenti o comunque abitanti nel territorio comunale o viciniore p. 3

4.2.5. aspiranti ai quali sia stata riconosciuta una invalidità. p. 0,75

4.3. In caso di parità' di punteggio gli aspiranti sono collocati in graduatoria secondo l'età, in ordine decrescente.

4.4. La graduatoria predisposta dal responsabile del procedimento e' approvata dalla giunta comunale sentito il parere della commissione ex-eca.

4.5. La predetta graduatoria ha validità di anni due.

4.6. Qualora la graduatoria risulti esaurita, nelle more dello svolgimento della nuova procedura di selezione, l'amministrazione, previo parere della commissione di cui all'art. 4.4, potrà assegnare temporaneamente le unita' disponibili a coloro che avessero eventualmente presentato domanda, con riserva di eventuale assegnazione definitiva all'esito della selezione.

Art.5 **Assegnazione**

5.1. Il sindaco o l'assessore delegato assegna le unita' disponibili agli aspiranti esclusivamente in base alle risultanze della graduatoria, salvo quanto previsto dall'art. 1.3.

5.2. L'assegnazione e' subordinata all'esperimento di tutti gli opportuni accertamenti circa l'esistenza dei requisiti soggettivi richiesti ed il possesso dei titoli.

5.3. L'assegnazione durerà fino al permanere dell'autosufficienza da parte dell'anziano, fatta salva la facoltà di recedere.

Art.6

Partecipazione alle spese

L'amministrazione comunale richiederà una quota quale parziale contributo per le spese sostenute, secondo modalità che verranno stabilite annualmente dalla giunta comunale.

Le tariffe relative ai "servizi accessori" (mensa, lavanderia, ecc.) verranno disciplinate nell'apposito regolamento relativo al funzionamento della struttura.

Art. 7

Decadenza

7.1. La decadenza dalla graduatoria e dall'assegnazione si verifica automaticamente, ancorché non espressamente dichiarata, quando ricorra anche uno solo dei seguenti casi:

- a) impregiudicata ogni azione (legale e non) nei suoi confronti, se l'aspirante o l'assegnatario risulti privo anche di uno solo dei requisiti soggettivi richiesti o abbia fatto dichiarazioni mendaci e/o prodotto documenti irregolari o attestanti il possesso di titoli preferenziali non esistenti o diversi da quelli accertati dal comune;
- b) violazione di qualsiasi disposizione del presente regolamento e di quello relativo al funzionamento della struttura.

7.2. La decadenza dall'assegnazione, formalizzata dal sindaco o dall'assessore delegato, previo parere della commissione ex-Eca comporta l'automatica cessazione del diritto dell' assegnazione e obbliga l'anziano a restituire immediatamente l'unita'.

Art. 8
Deposito cauzionale

8.1. L'assegnatario e' tenuto, prima della effettiva disponibilità dell'unita', a costituire un deposito cauzionale, anche a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa, pari a Frsv.---

Art. 9
Ricorsi

9.1. Contro la deliberazione di approvazione della graduatoria e' ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale, in carta libera secondo le disposizioni del D.P.R. 24.11.71 n. 1199.

9.2. La giunta decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, sentita la commissione di cui all'art. 4.4.